

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 7 GIUGNO 2013

N. 78



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 30 maggio 2013, n. 13

Legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia” - Criteri per l’esercizio dell’attività.

Pag: 19112

REGOLAMENTO REGIONALE 30 maggio 2013, n. 14

Integrazione al regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i. Riapertura termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico.

Pag. 19116

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 30 maggio 2013,
n. 13

Legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia” - Criteri per l’esercizio dell’attività.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la legge 22 febbraio 2006, n.84;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 982 del 21/05/2013 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento è adottato:

- nel rispetto delle disposizioni della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia” e successive modificazioni, d’ora innanzi

citata nel testo, per brevità, come legge;

- del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”, art.79 e successive modificazioni, d’ora innanzi citata nel testo, per brevità, come decreto legislativo;
- dell’art.17 del D.L.vo 6 agosto 2012, n. 147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;
- in applicazione dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.5 “Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse”;
- dell’articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- dell’ articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
- della legge regionale 25 febbraio 2005, n.6 “Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane;
- della L. 2 aprile 2007 n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano:

- per esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia le norme e le definizioni di cui all’art.2 della legge;

- per lavanderia self service quella dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco.

Art. 2

Responsabile tecnico

1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale ai sensi dell'art.2 della legge.

2. Il responsabile tecnico sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia, come specificata dalla legge e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.

3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché dei diplomi inerenti l'attività di tintolavanderia di cui all'art. 2 della legge sono stabiliti dalla Giunta regionale in conformità agli indirizzi della Conferenza delle regioni e delle Province autonome.

4. L'attestato è spendibile su tutto il territorio nazionale e costituisce requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia.

Art. 3

Segnalazione Certificata Inizio Attività

1. L'esercizio della attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è subordinato a Segnalazione Certificata Inizio Attività, citata per brevità come S.C.I.A, di cui all'articolo 19 della L.n. 241/90 e s.m.i. da presentare da parte del responsabile tecnico al Comune nel cui territorio opera l'esercizio, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.

2. Se la S.C.I.A è contestuale alla Comunicazione Unica, disciplinata dall'articolo 9 del D.L. 7/2007, convertito con modificazioni, dalla L. 40/2007, è presentata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 del Decreto legislativo, al registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. n. 580/93 che la trasmette allo sportello unico.

3. E' soggetto alla presentazione della S.C.I.A. di cui al comma 1, l'ampliamento dei locali, il trasferimento in altra sede, la designazione di un nuovo responsabile tecnico, il trasferimento a qualsiasi titolo dell'esercizio di tintolavanderia per atto tra vivi e per causa di morte.

4. Nel caso di trasferimento dell'azienda per causa di morte, l'erede testamentario e/o legittimato può proseguire l'attività, per un periodo non superiore a cinque anni dall'evento, con l'obbligo di nominare il Responsabile Tecnico, interno od esterno, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Allo scadere dei cinque anni i soggetti interessati devono procedere alla iscrizione del nuovo soggetto giuridico al Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane.

5. La S.C.I.A. è valida per i locali in essa indicati.

6. Copia della S.C.I.A. deve essere esposta nei locali destinati all'esercizio dell'attività.

7. Nella Scia il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge e dei provvedimenti regionali collegati;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, i requisiti di sicurezza e igienico-sanitaria dei locali, degli impianti e delle apparecchiature, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) di aver rispettato il CCNL.

8. La Scia è inoltre corredata da dichiarazioni di conformità, asseverazioni di tecnici abilitati relative

alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione e sono presentate con le modalità previste dall'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Non sono necessarie attestazioni e asseverazioni per i procedimenti riguardanti la cessazione dell'attività e il subingresso.

9. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge l'amministrazione competente adotta i provvedimenti consequenziali nei tempi e con le procedure previste dall'articolo 19 della L. 241/90.

10. Con atto del dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori viene approvata un modello univoco per la presentazione della SCIA relativa all'attività di tintolavanderie.

Art. 4

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari ed ambientali.

2. Il Comune accerta in particolare il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 2 della legge da parte del soggetto indicato come responsabile tecnico.

3. I Comuni adottano i provvedimenti inibitori alla prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, modificato dall'art. 49 della Legge 30 luglio 2010 n.122.

4. I Comuni, inoltre, sentite le associazioni di categorie maggiormente rappresentative a livello regionale, delle imprese artigiane e commerciali stabiliscono condizioni generali di prestazioni del servizio, nonché determinazioni degli orari di apertura e chiusura delle attività di tintolanderie, al fine di favorire omogeneità ed integrazione con le altre attività economiche e di servizio.

Art. 5

Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 25 febbraio 2005, n.6, nonché dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. I verbali per le violazioni di cui al comma 1 vengono trasmessi all'Ufficio regionale del Contenzioso territorialmente competente per l'istruttoria e per l'emanazione dei relativi provvedimenti di determinazione degli importi delle sanzioni amministrative.

Art. 6

Norme finali e Transitorie

1. Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge segnalano entro due anni successivi al Comune, mediante presentazione di apposita S.C.I.A, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale è disposta la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.

2. Il Comune, entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione del Responsabile Tecnico, trasmette il nominativo al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane competente per territorio.

3. La disciplina contenuta nel presente regolamento, si applica altresì alla lavanderia self service, qualora al suo interno, siano presenti apparecchiature non a gettone e/o personale addetto alla raccolta di qualsiasi prodotto tessile e/o alla prestazione di qualsiasi servizio.

4. L'esercizio dell'attività di lavanderia self service è subordinata alla presentazione della S.C.I.A. da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.

5. Le imprese di lavanderia self service non possono essere iscritte all'Albo Imprese Artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n.6.

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.84/2006 ed alla L.R. n. 6/2005.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 maggio 2013

VENDOLA

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento e definizioni

ARTICOLO 2 - Responsabile tecnico

ARTICOLO 3 - Segnalazione Certificata Inizio Attività

ARTICOLO 4 - Vigilanza e Controlli

ARTICOLO 5 - Sanzioni

ARTICOLO 6 - Norme finali e transitorie

REGOLAMENTO REGIONALE 30 maggio 2013,
n. 14

Integrazione al regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i. Riapertura termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto il R.R. n. 23 del 3.10.2012, art. 3 comma 2;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1005 del 28/05/2013 di adozione del Regolamento;

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 maggio 2013

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art.1

Termini di presentazione istanze

Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell'abilitazione di guida e accompagnatore turistico di cui al regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i.

Le istanze possono essere prodotte ad una sola Provincia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da tutti coloro che, alla data del 04 dicembre 2012 hanno maturato il presupposto di cui all'art 2 del regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le norme di cui al regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i.

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**